

Interpello n. 6/ 2018

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ad interpello *«Concetto di vigilanza dei lavoratori addetti a mansioni di sicurezza, idoneità ed efficacia degli strumenti utilizzati a tale scopo»* - seduta della Commissione del 18 luglio 2018.

L'organizzazione Cub Trasporti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in relazione ai seguenti quesiti:

1. *«tenuto conto che in tutti i settori produttivi in cui vi sono mansioni di sicurezza attinenti all'incolumità dei lavoratori e dei terzi, vi può essere l'esigenza di monitorare la cosiddetta "vigilanza" dell'operatore e fermo restando l'obbligo giuridico delle aziende a garantire misure di tutela della salute e della sicurezza anche in caso di errore, disattenzione e imprudenza dell'operatore, tale obbligo può ritenersi assolto con l'adozione di misure e dispositivi per il controllo della "vigilanza", individuati e adottati dalla stessa impresa senza che essa - pur nella sua complessità connessa al fattore umano - sia stata preventivamente definita in termini oggettivi, al fine di consentire alle Istituzioni ed in particolare all'Organo di vigilanza di verificarne la rispondenza alle concrete necessità in relazione all'efficacia dei dispositivi alle misure organizzative adottate e alle altre norme poste a tutela dei lavoratori e dei terzi»;*
2. *«l'obbligo giuridico posto dalla legge in capo alle aziende - comprese quelle che esercitano il trasporto ferroviario - di adottare nell'esercizio dell'attività produttiva le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, può ritenersi assolto - in tema di "controllo della vigilanza" degli operatori impiegati in attività rischiose - con il solo assenso di conformità dei dispositivi ritenuti dalle stesse più convenienti, del Ministero dei trasporti e dell'ANSF o tale obbligo deve essere inteso nel senso che le stesse debbano, necessariamente, ricercare, adottare ed avvalersi di mezzi, metodi, tecnologie e sistemi, tecnicamente realizzabili, di concezione più moderna, quando questi siano tali da migliorare, ai sensi del D.lgs. 81/2008, le condizioni di salute, sicurezza e benessere lavorativo».*

In merito la Commissione rappresenta che, nell'ambito del trasporto ferroviario, l'adozione di strumenti per il controllo dell'attività del "macchinista" è da ritenersi obbligatoria sulla base di norme nazionali ed europee, pertanto il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle prescrizioni ivi previste.

Inoltre, si evidenzia che l'assenso di conformità dei dispositivi per il controllo della vigilanza

del macchinista da parte del Ministero dei Trasporti e dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, non determina di per sé una presunzione di conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.

In particolare, pur non rientrando la specifica problematica nell'ambito generale della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si rinvia a quanto già precisato nella risposta all'interpello n. 5/2018: *«in merito alla “correttezza dell'utilizzo di qualsiasi dispositivo (vigilante) omologato unitamente alla locomotiva”, la Commissione rileva che, anche se conforme agli standard europei e nazionali, il datore di lavoro debba valutarne l'impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, non potendo l'omologazione in ambito di interoperabilità ferroviaria fungere da presunzione di conformità del dispositivo alle norme previste dal richiamato decreto legislativo.*

Si evidenzia, altresì, quanto previsto dall'art. 15 comma 1, lettera d) del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 che, tra le misure generali di sicurezza a carico del datore di lavoro, individua anche “il rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”. Pertanto, il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi, dovrà porre in essere tutte le misure tecnologicamente adottabili, tali da eliminare o ridurre gli effetti pregiudizievoli sulla salute del lavoratore compresi quelli riferiti al lavoro monotono e ripetitivo».

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato digitalmente da PALATUCCI MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82